



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
3° CIRCOLO DIDATTICO "UMBERTO DI SAVOIA"
Via G. B. Fardella, n. 285 – 91100 TRAPANI
Tel. 0923540376 - Fax 092329016
Codice Fiscale: 80005880812 C.M.: TPEE00300V
e-mail: tpee00300v@istruzione.it PEC: tpee00300v@pec.istruzione.it
sito istituzionale: www.ddumbertodisavoia.edu.it

Prot. n. 4362/A19

Trapani, 30/05/2019

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

(DELIBERATO IN DATA 29/05/2019)

Art. 1 - Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti, da ora in avanti denominato Comitato, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed esplica le funzioni ad esso attribuite dal Testo Unico D.Lgs 297/94 novellato dall'art.1 c.129 della Legge 107/2015:

«Art. 11. - (Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
 - a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
 - b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
 - c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

Art. 2 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Comitato di Valutazione è presieduto dal dirigente scolastico che ne convoca i suoi membri.
2. Il Presidente affida le funzioni di segretario ad un componente dello stesso Comitato.
3. Il Presidente autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario in un registro a pagine numerate.
4. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Comitato. Può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti e dichiarato all'ordine, sospendere ed aggiornare ad altra data la seduta.

Art. 3 - Attribuzioni del Segretario del Comitato

1. La designazione del segretario è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il segretario per intera durata del Comitato o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.
2. Il segretario redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto, oltre che dal segretario anche dal Presidente.

Art. 4 - Convocazione

1. La convocazione del Comitato verrà pubblicata all'albo on-line, sul sito web e inviata ai membri tramite e-mail almeno 5 giorni prima, fatti salvi casi particolari che rendano necessaria una convocazione in via d'urgenza.
2. La seduta del Comitato regolarmente convocata è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti nominati e in carica.
3. L'atto di convocazione
 - deve essere emanato dal Presidente
 - deve avere forma scritta
 - deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere indicati in modo preciso, anche se sintetico
 - deve indicare se trattasi di seduta straordinaria
 - deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione

Art. 5 - Modalità di svolgimento e validità della Seduta

1. La seduta è la riunione dei membri del Comitato.
2. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. In mancanza del

numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta.

Art. 6 - La votazione

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto con le quali i votanti possono brevemente esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
2. Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. La votazione può avvenire
 - per alzata di mano
 - per appello nominale con registrazione dei voti
 - per scheda segreta
3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente può nominare dei scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Gli astenuti (al pari delle schede bianche o nulle, in caso di votazione a scrutinio segreto) concorreranno alla formazione del numero legale e quindi a determinare il quorum costitutivo, ma non quello deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità di votazione a scrutinio segreto, la votazione verrà ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto, facendo verbalizzare se il risultato è avvenuto all'unanimità o a maggioranza.

Art. 7 - La deliberazione

1. Le delibere del Comitato sono atti amministrativi contro i quali è ammesso il ricorso nel tempo e nei modi previsti dalla legge. Le delibere del Comitato sono soggette all'accesso nei tempi e nei modi previsti dalla Legge. Le deliberazioni del comitato relative alle funzioni affidategli dalla Legge sono pubblicate all'Albo on-line della scuola per almeno 15 gg (non sono soggette a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato).

Art. 8 - Il verbale

1. Il verbale deve tenere conto della legalità della seduta indicando i termini della convocazione (data e numero di protocollo) la data, l'ora e il luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I singoli componenti del comitato possono esprimere a richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvede seduta stante a consegnare al segretario comunicazione scritta contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale dal Segretario.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato presso la segreteria della scuola possibilmente entro cinque giorni dalla seduta. Ciascun componente del comitato ha diritto di prenderne visione.

Art. 8 - I compensi

1. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alla seduta non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato a meno che la Legge non disponga diversamente.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente documento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Approvato all'unanimità dal Comitato per la Valutazione dei docenti del 3° Circolo Didattico "U. Di Savoia" di Trapani in data 29/05/2019.

Il dirigente scolastico
Antonella Ursino

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993